

**Osservazioni e proposte di Sorgenia S.p.A.**

al documento di consultazione ARERA 49/2023/R/gas

**CRITERI DI REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE DEL GAS NATURALE LIQUEFATTO PER IL SESTO PERIODO DI REGOLAZIONE (6PR GNL) – ORIENTAMENTI**



MILANO, 16 marzo 2023.

Il presente documento contiene le osservazioni di **Sorgenia** al documento di consultazione dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) 49/2023/R/gas – *Criteri di regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto per il sesto periodo di regolazione (6PR GNL) – Orientamenti (DCO)*.

Ringraziamo ARERA per la presente consultazione e il lavoro fatto nell’elaborare la struttura e l’articolato di quello che sarà il sesto periodo di regolazione tariffaria del gas naturale liquefatto (GNL) e, contestualmente, rappresenterà un ulteriore elemento per la sicurezza energetica del Paese.

Come ampiamente descritto all’interno del documento, nel corso del 2022, in seguito al conflitto tra Russia e Ucraina si è reso necessario un ripensamento delle fonti di approvvigionamento del gas e un ridimensionamento delle importazioni via gasdotto.

In particolare, la capacità di rigassificazione totale di GNL dell’UE ammonta a circa 157 miliardi di Smc, pari a circa il 40% della domanda totale di gas dell’Unione. Nel corso del 2022, l’UE ha importato circa 142 miliardi di Smc di GNL, ben il 73% in più rispetto al 2021. In coerenza con gli andamenti riscontrati a livello europeo, anche a livello italiano si rileva un aumento delle importazioni di GNL che, nel 2021, sono state pari a circa 9,8 miliardi di Smc e, nel 2022, sono aumentate di circa il 45% rispetto all’anno precedente, attestandosi a 14,2 miliardi di Smc, a fronte di importazioni di gas naturale complessive in riduzione di circa il 10% rispetto al 2021.

A livello nazionale, l’andamento del tasso medio di utilizzo dei terminali di rigassificazione riflette il loro peso crescente per l’approvvigionamento di gas nel Paese: nell’anno 2022 il tasso di utilizzo medio dei tre terminali è stato dell’89% (69% per il terminale di Panigaglia e, rispettivamente, del 97% e 100% per i terminali Rovigo e di Livorno). Per il 2023 è previsto un ulteriore incremento del tasso di utilizzo per tutti i terminali considerati (prossimo al 100% per i terminali di Rovigo e Livorno, pari a circa il 74% per il terminale di Panigaglia).

In linea con quanto riportato sopra, i dati relativi all’anno 2022 mostrano un forte aumento dei ricavi derivanti dall’allocazione della capacità tramite procedure concorsuali rispetto agli anni precedenti. I dati preliminari relativi all’anno 2023 mostrano una tendenza ancora in crescita dei ricavi derivanti dalle procedure concorsuali e, pertanto, una ridotta applicazione del fattore di copertura dei ricavi con contestuale riduzione della componente CRVFG.

Si evidenzia quindi un ruolo di primo piano del GNL nel mercato del gas nazionale ed europeo, in quanto contribuisce alla sicurezza delle forniture, alla diversificazione e alla concorrenzialità delle fonti di approvvigionamento del gas. Come segnalato dal presente documento, tale evidenza emerge anche dal Rapporto sul monitoraggio dei contratti di approvvigionamento in cui viene mostrato che le importazioni di GNL hanno costituito una quota costante dell’offerta complessiva di gas nel periodo 2016-2021 e sono risultate in crescita nel corso del 2022.

Coerentemente con la suddetta evoluzione del mercato, diversi Stati membri, tra cui l’Italia, nel corso del 2022 hanno deciso di investire nello sviluppo di nuova capacità di rigassificazione per circa 40 miliardi di Smc aggiuntivi, per migliorare la sicurezza e la flessibilità del sistema gas. I principali atti normativi a livello nazionale hanno infatti previsto:

1. l’adozione di misure finalizzate all’aumento della disponibilità di gas al fine di fronteggiare la situazione eccezionale del sistema nazionale di gas naturale derivante dal conflitto russo ucraino e garantire la corretta copertura della domanda di gas per l’A.T. 2022-2023;
2. disposizioni finalizzate ad accrescere la sicurezza delle forniture di gas naturale, tra le quali è previsto di stabilire meccanismi economici per rendere disponibili volumi aggiuntivi di gas naturale dai punti di interconnessione con gasdotti non interconnessi alla rete europea dei gasdotti e nei terminali di rigassificazione di GNL, allo scopo di contrastare l’insorgere di situazioni di emergenza;

3. disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione in considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale, fermo restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale; in particolare, è stato disposto, tra l'altro, che le opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente, incluse le connesse infrastrutture, costituiscono interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.
4. Inoltre, è stato istituito un fondo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043, al fine di limitare il rischio sopportato dalle imprese di rigassificazione che realizzano e gestiscono le opere e le infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione.

Coerentemente con l'aumento di utilizzo di GNL e la contestuale necessità di un numero maggiore di infrastrutture l'Autorità ha correttamente previsto nella consultazione che il diritto all'applicazione del fattore di copertura dei ricavi, subordinato al riconoscimento della strategicità dell'opera, si applichi con riferimento alla capacità di rigassificazione di:

- a) terminali che hanno acquisito il diritto all'applicazione del fattore di garanzia, in conformità alla disciplina vigente nei precedenti periodi di regolazione;
- b) nuovi terminali di GNL, o potenziamenti dei terminali esistenti, inclusi nell'elenco delle infrastrutture strategiche di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 93/11 o comunque dichiarati strategici con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con atto normativo sovraordinato, incluse le infrastrutture di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 50/22.

Riteniamo inoltre condivisibile anche la previsione per cui nel caso in cui i ricavi effettivi conseguiti siano inferiori alla quota parte dei ricavi soggetti a copertura, l'impresa di rigassificazione abbia diritto a ricevere dalla Cassa un importo a titolo di fattore di copertura dei ricavi *FCL* che, in continuità con il 5PRT, arrivi a coprire una quota dei ricavi di riferimento.

Tuttavia, vista la necessità di incrementare la sicurezza energetica oltre che diversificare i canali di approvvigionamento, si ritiene opportuno prevedere per i nuovi impianti di rigassificazione riconosciuti come strategici, l'equiparazione, in termini di copertura integrale dei costi, alle altre infrastrutture regolate. Tale copertura, inoltre, dovrebbe coprire i costi per l'intero periodo di utilizzo dell'infrastruttura e non per un periodo predeterminato pari a 20 anni.